

Trib. Catanzaro, sez. II civ., sentenza 27 marzo 2012 (Giudice M. P. De Lorenzo)

Credito nei confronti di società Alitalia Linee Aeree Italiane Spa – Esecuzione contro la società CAI Compagnia Aerea Italiana – Carenza di legittimazione passiva – Sussiste.

In materia di rapporti tra la Società Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. e la società C.A.I. Compagnia Aerea italiana, applicandosi i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento con ciò derogando espressamente alla disposizione contenuta nell'art. 2560 del codice civile che al contrario prevede che l'alienante non sia liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito e di seguito che nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri obbligatori. Il creditore che vanti un diritto di credito verso la prima non può dunque agire esecutivamente contro la seconda.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di precetto notificato a Alitalia Compagnia Aerea Italiana Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore il 14/03/2011 la sig. ra B intimava all'opponente il pagamento della complessiva somma di € 3.202,00 in forza della sentenza n°675/2008 del Giudice di Pace di Catanzaro.

Con atto di citazione notificato il 25/03/2012, Alitalia Compagnia Aerea Italiana Spa proponeva opposizione ex art.615 c.p.c. al precetto.

A sostegno della proposta opposizione, previa sospensione del titolo azionato, deduceva:

- il difetto di legittimazione passiva dell'opponente essendo la sentenza stata pronunciata fra B e la società Alitalia Linee

Aeree Italiane Spa e non verso la CAI-Compagnia Aerea Italiana;

- l'invalidità dell'atto di precetto per mancata notificazione del titolo esecutivo;

- l'erronea quantificazione delle spese del precetto.

Si costituiva l'opposto direttamente all'udienza di prima comparizione deducendo preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale di Catanzaro essendo competente l'Ufficio del Giudice di Pace di Roma ed in secondo luogo l'inammissibilità dell'opposizione spiegata non potendo il giudice dell'opposizione a precetto riesaminare il titolo sotto il profilo del suo contenuto decisorio.

Concessi in prima udienza i termini di cui all'art. 183, comma 6, cpc il giudice, all'esito della riserva incamerata all'udienza del 15/12/2011 rinviava la causa all'udienza del 27/03/2011 per la precisazione delle conclusioni ove la causa veniva decisa con lettura contestuale della motivazione e della decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve dichiararsi la tardività delle spiegate eccezioni di incompetenza per valore e per territorio le quali ai sensi dell'art. 38, primo comma, c.p.c. devono essere eccepite a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

Rilevato che il convenuto opponente ha formulato le predette eccezioni nel corpo della comparsa depositata all'udienza di prima comparizione lo stesso deve ritenersi decaduto.

Quanto ai poteri del giudice in merito alla questione di competenza si ricorda che il giudice di primo grado ha solo la facoltà e non l'obbligo di rilevare d'ufficio la propria incompetenza non oltre la prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 38 c.p.c. sicché la causa resta definitivamente incardinata presso di lui se non si sia avvalso di tale potere e le parti non abbiano tempestivamente sollevato tale eccezione (Cass. 29 ottobre 2001 n° 13414), cosa che nel caso di specie è puntualmente avvenuta.

In secondo luogo, deve dichiararsi l'ammissibilità dell'opposizione giacché con essa l'opponente non ha contestato la

regolarità formale del titolo né il contenuto decisorio della sentenza ma il diritto della parte a procedere ad esecuzione nei suoi confronti in quanto soggetto diverso da quello individuato nel titolo esecutivo, ossia nella sentenza del Giudice di Pace.

Passando al merito, l'opposizione deve dirsi fondata.

Premesso che l'opposto non ha preso posizione sulla principale difesa spiegata dall'opponente, finendo sostanzialmente per non contestare il dedotto difetto di legittimazione passiva, deve comunque evidenziarsi che la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro, allegata dall'opposto, è stata emessa nei confronti di Alitalia – Linee Aeree Italiane S.p.a. la quale è stata ammessa alla procedura di liquidazione straordinaria di cui al decreto legislativo n° 270 del 1999 per effetto del decreto legge 134 del 2008 il quale ha aggiunto all'art. 27 della legge in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato d'insolvenza la lettera b) bis

In virtù del quale il recupero dell'impresa attraverso la procedura de qua si realizzasse per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno.

Inoltre il comma 10 dell'art. 1 del decreto legislativo n° 134 del 2008 ha stabilito che: Dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 (del 2003), sono aggiunti i seguenti: "4-quater. Fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza per ogni operazione disciplinata dal presente decreto, in deroga al disposto dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 270, e con riferimento alle società di cui all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria con funzione di

esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".

Come noto il quarto comma dell'articolo predetto postula che salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento con ciò derogando espressamente alla disposizione contenuta nell'art. 2560 del codice civile che al contrario prevede che l'alienante non sia liberato dai debiti, inerenti l'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito e di seguito che nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri obbligatori.

Nel caso di specie è stata dunque la legge che ha previsto la ultrattività dell'impresa in liquidazione e, quindi, il mantenimento della legittimazione passiva nelle obbligazioni anche risarcitorie relative all'esercizio della gestione anteriore alla cessione d'azienda.

La Cai-Compagnie Aeree Italiane è, come noto, soggetto giuridico distinto da Alitalia LAI e si è resa acquirente di singoli beni aziendali, tra cui il marchio Alitalia aeromobili e altri assets ma senza ereditarne i debiti né i contratti di lavoro per i quali, peraltro, il comma 5 dell'art. 14 del decreto legge 185 del 2008 ha stabilito che «4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma secondo lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 c.c.».

Per tale ragione per i crediti, come quello presente, per fatti accaduti nel 2006, anteriormente quindi al trasferimento d'azienda, fra cui anche quelli aventi ad oggetto risarcimento del danno da smarrimento del bagaglio o per voli cancellati o altri disagi subiti dai passeggeri l'unico legittimato passivo continuerà ad essere Alitalia Linee Aeree Italiane in liquidazione con insinuazione al

passivo ove possibile e consentita nella procedura di liquidazione ancora in atto.

Possono qui riportarsi per opportuna conoscenza le linee guida presenti nella seconda relazione trimestrale ex art. 61, 2° comma, d. lgs. n. 270 del 1999 nella procedura di amministrazione straordinaria relativa alle società del Commissario Straordinario di Alitalia Linee Aeree Italiane che con riguardo alle procedure giudiziarie pendenti ha stabilito con riguardo alle controversie con i passeggeri: “Per quanto riguarda il contenzioso con i passeggeri (derivante, ad esempio, dalla cancellazione o ritardo dei voli, perdita o danneggiamento bagagli, etc.), la Procedura ha deciso di utilizzare le seguenti linee guida: per quanto riguarda i diritti vantati dai passeggeri in ragione di fatti anteriori all’apertura dell’amministrazione straordinaria, trattandosi di crediti chirografari, essi dovranno essere fatti valere mediante insinuazione al passivo; per quanto riguarda i diritti vantati dai passeggeri in ragione di fatti avvenuti successivamente all’apertura dell’amministrazione straordinaria e sino al 30 novembre 2008, trattandosi di crediti che comunque dovrebbero trovare definizione in prededuzione, la Procedura cercherà di definire bonariamente le controversie, concludendo delle transazioni standard con i passeggeri che prevedano – a fronte del pagamento di un risarcimento concordato – la rinuncia del passeggero ad ogni pretesa nei confronti di Alitalia e l’abbandono delle cause eventualmente proposte; per quanto riguarda, infine, i diritti vantati dai passeggeri in ragione di fatti avvenuti tra il 1 dicembre 2008 ed il 12 gennaio 2009 (data di trasferimento a CAI delle attività di volo), pur trattandosi di debiti gravanti formalmente in capo alla Procedura, le relative controversie saranno trasferite e gestite da CAI, che sosterrà anche il relativo onere economico ai sensi dei noti accordi che prevedevano il trasferimento a CAI degli effetti economici delle attività trasferite a partire dal 1 Dicembre 2008 (fonte http://www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it/wpcontent/uploads/II_relazione_trimestrale.pdf).

La complessità della vicenda e la novità della questione trattata costituiscono giusti motivi per accedere a una compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull’opposizione all’esecuzione proposta da CAI-Compagnia Aerea Italiana, in persona dell’amministratore pro tempore, nei confronti di B disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- accoglie l’opposizione e per l’effetto dichiara la nullità del precetto;
- compensa le spese.

Così deciso in Catanzaro il 27/03/2012

Il Giudice

dott.ssa Maria Pia De Lorenzo